

Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione IV – Ufficio IV

Consultazione sullo schema di regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni.

5 Ottobre 2011

## **Premessa:**

La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, è stata recepita nell'ordinamento nazionale tramite l'emanazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, che ha novellato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

L'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto legislativo, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite COVIP, Banca d'Italia ed ISVAP, stabilisca con regolamento i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni.

Con la presente consultazione il Dipartimento del Tesoro intende acquisire gli orientamenti e le osservazioni che i soggetti interessati volessero segnalare sulla bozza di regolamento.

I commenti possono essere inviati per e-mail, specificando nell'oggetto l'argomento posto in consultazione, all'indirizzo:

[dt.direzione4.ufficio4@tesoro.it](mailto:dt.direzione4.ufficio4@tesoro.it)

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Luigi Disanto

0647613419

[luigi.disanto@tesoro.it](mailto:luigi.disanto@tesoro.it)

Nicola Mango

0647613178

[nicola.mango@tesoro.it](mailto:nicola.mango@tesoro.it)

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al **4 novembre 2011**.

**Bozza di regolamento ex art.7-bis  
del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252**

*IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*

Vista la Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n.62;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;

Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti, un determinato livello delle prestazioni o provvedono all'erogazione delle rendite;

Visto l'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data \_\_\_\_\_;

Vista la nota del \_\_\_\_\_ con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**ADOTTA**  
il seguente regolamento:

## Capo I

### Disposizioni di carattere generale

#### Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) "attuario": un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942 n. 194;
  - b) "COVIP": la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  - c) "fondo pensione":
    - 1) forma pensionistica complementare istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    - 2) forma pensionistica complementare di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    - 3) forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica, con esclusione di quelle di cui all'art.20, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

#### Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni:
  - 1) copertura diretta dei rischi biometrici;
  - 2) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni;
  - 3) erogazione diretta delle rendite.

Le fattispecie di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati.

#### Art. 3 (Principi generali)

1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari, determinati secondo quanto previsto dal presente regolamento, adeguati al complesso degli impegni finanziari esistenti.

2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

3. I fondi pensione di cui all'articolo 1 del presente regolamento trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a trenta anni.

## Capo II

### **Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari indisponibili.**

#### **Titolo I**

#### **Riserve tecniche ed attività supplementari**

##### Art. 4.

##### (Riserve tecniche)

1. I fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura.

2. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario ed è effettuato ogni anno. E' consentito che il calcolo possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruità degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il fondo pensione effettua un nuovo calcolo.

3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'importo minimo è calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli aderenti;

b) le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli e sono individuate prendendo in considerazione i seguenti criteri:

i) i tassi d'interesse massimi utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, **tali tassi non potranno superare...**

*Con riferimento alla scelta del tasso massimo da adottare si veda quanto riportato nella sezione ad esso dedicata nel documento esplicativo del contenuto dello schema di regolamento dove sono descritte le due possibile alternative ipotizzate e le motivazioni sottostanti.*

ii) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti.

c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni.

4. Qualora le attività non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione è tenuto ad elaborare un tempestivo piano di riequilibrio concreto e realizzabile. In relazione all'attuazione di detto piano può essere consentito ai fondi pensione di detenere, per un periodo limitato, attività insufficienti a copertura. Detto piano è soggetto ad approvazione da parte della COVIP e, una volta approvato, è messo a disposizione degli aderenti.

5. Il piano di recupero deve indicare, sulla base di previsioni concrete e realizzabili, i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche.

6. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto della situazione specifica del fondo pensione e, in particolare, della struttura attività-passività, del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidità, del profilo d'età dei pensionati e degli iscritti attivi.

7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione è tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Tale procedura è comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

8. Nel caso in cui il fondo pensione svolga attività transfrontaliera a norma dell'art.15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento.

#### Art 5.

##### (Attività supplementari)

1. I fondi pensione detengono, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento. Tali attività supplementari sono costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile.

2. L'importo delle attività di cui al comma precedente deve essere pari al 4% delle riserve tecniche dei fondi pensione.

3. Per i fondi pensione di cui all'art. 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, la COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ed in conformità con l'articolo 17, comma 2 della Direttiva 2003/41/CE, può determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma direttamente il rischio di investimento, una percentuale diversa dal 4% e può definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attività supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attività del fondo pensione e delle previsioni statutarie.

#### Art. 6.

(Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati)

1. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati in conformità al presente regolamento, la COVIP, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, può limitare o vietare temporaneamente la disponibilità dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.

## **Titolo II**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### Art. 7.

(Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

#### Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i fondi pensione di cui all'art. 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, le corrispondenti attività supplementari di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento attraverso accantonamenti annuali proporzionali.

## Sintesi esplicativa del contenuto dello schema di regolamento:

Definizione dei fondi pensione	<p>Sono incluse nella definizione di “fondi pensione”:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1)</b> le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, ossia i fondi pensione cc.dd. “negoziali”, istituiti per effetto di accordi di carattere collettivo, o, nei casi previsti, con regolamento aziendale, nonché, in prospettiva, quelli istituiti da regioni o da enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996;</li><li><b>2)</b> le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ossia i fondi pensione destinati a pubblici dipendenti;</li><li><b>3)</b> le forme pensionistiche complementari di cui all’art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica, ossia i cc.dd. “fondi pensione preesistenti” (già istituiti alla data del 15 novembre 1992), esclusi quelli di cui all’art. 20, comma 7 del decreto legislativo 252/2005, cui la legge riconosce uno specifico regime derogatorio.</li></ol>
Ambito di applicazione	<p>Rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento i “fondi pensione” di cui sopra che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1)</b> coprono direttamente i rischi biometrici;</li><li><b>2)</b> garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni;</li><li><b>3)</b> erogano direttamente le rendite.</li></ol> <p>Sono esclusi quei fondi i cui impegni sono assunti e garantiti da intermediari già assoggettati a vigilanza prudenziale.</p>
Principi attuariali e regole per il calcolo delle riserve tecniche	<p>E’ necessario che i fondi pensione dispongano di riserve tecniche, calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati, di entità tale da garantire l’erogazione delle prestazioni dovute ai beneficiari. Lo schema di regolamento dispone che il calcolo delle riserve avvenga su base individuale, tenendo conto degli iscritti al</p>



fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, prendendo in considerazione tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Il corretto calcolo delle riserve tecniche deve, inoltre, assicurare la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni già in essere, consentendo altresì di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli aderenti. Nel definire criteri e strumenti necessari a realizzare le finalità sopra menzionate rilevano, in particolare, i metodi attuariali utilizzati, le sottostanti ipotesi economiche, demografiche e finanziarie e i tassi d'interesse massimi utilizzati per l'attualizzazione. La decisione tra le diverse alternative deve essere ispirata a principi prudenziali. Le tavole biometriche utilizzate dovranno tenere in considerazione le principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e i mutamenti previsti nei rischi rilevanti. Inoltre, la scelta tra i diversi livelli dei tassi di interesse da utilizzare ai fini dei calcoli di natura attuariale, può generare risultati molto differenti anche a causa dell'orizzonte temporale di riferimento molto lungo. In particolare, tassi di attualizzazione più alti porterebbero ad una valutazione più ridotta delle passività a carico dei fondi pensione e, di conseguenza, ad un importo minore delle corrispondenti riserve tecniche. La scelta dei tassi di attualizzazione deve, quindi, essere effettuata secondo criteri di prudenza, in primo luogo in funzione dei rendimenti conseguiti e di quelli attesi del portafoglio dei fondi pensione. Pertanto, per ragioni di prudenza è, comunque, opportuno fissare in via regolamentare un tasso massimo ai fini dell'attualizzazione, come per altro previsto dalla direttiva 2003/41/CE. Per la scelta di questo tasso massimo possono essere contemplate diverse ipotesi. Se ne presentano, di seguito, due:

**Ipotesi 1. “Il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007;”**

*Il D.M. 29 novembre 2007 prevede che i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'economia e delle finanze, tramite*

*Conferenza di servizi, determinino il tasso massimo di redditività del patrimonio, il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttività per occupato, che gli Enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 504/1996 e 103/96, devono utilizzare per la redazione dei propri bilanci tecnici. Il tasso di interesse reale adottato per la proiezione del debito pubblico, da utilizzarsi quale misura massima per determinare e stimare la redditività del patrimonio, è calcolato sulla base delle stesse ipotesi economiche adottate dalla Commissione europea (Economic Policy Committee: "The 2009 Ageing report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies") e nell'Aggiornamento al Programma di Stabilità dell'Italia per l'anno 2011 (Documento di economia e Finanza, Sezione I), ovvero è indicato pari al 3%. Questo livello viene stabilito anche sulla base della media delle evidenze empiriche registrate nella maggior parte dei paesi europei e negli Stati Uniti negli ultimi quaranta anni. Il tasso di inflazione viene stimato pari al 2%. I vantaggi ascrivibili all'adozione di tale tasso reale massimo consisterebbero, principalmente, da un lato, nella coincidenza tra l'orizzonte di riferimento a lungo termine dello stesso e le caratteristiche gestionali dei fondi pensione, anch'esse orientate al lungo periodo, dall'altro, nella sua ridotta volatilità.*

**Ipotesi 2. "Il tasso di rendimento di un appropriato paniere di titoli governativi, emessi da paesi aderenti all'Unione monetaria europea, con scadenza pari a dieci anni. La COVIP, ai sensi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, rende noto il tasso di cui sopra, definendone le modalità applicative"**

*Il tasso massimo sopra descritto presenterebbe il vantaggio di essere costruito assumendo come base di riferimento dati di mercato quali le emissioni di titoli governativi con scadenza decennale. A fronte di tali vantaggi occorre tenere opportunamente in considerazione la volatilità cui esso sarebbe esposto, oltre che il disallineamento temporale tra l'orizzonte gestionale di riferimento dei fondi pensione e le scadenze dei*

	<p><i>titoli adoperati quale riferimento per la costruzione del tasso. Tale volatilità potrebbe riflettersi sul calcolo delle riserve tecniche conducendo ad un loro sovra(sotto)dimensionamento a seconda della situazione contingente dei mercati finanziari.</i></p>
<p>Attività supplementari detenute a fini di ulteriore garanzia</p>	<p>L'attività e le caratteristiche dei fondi pensione e la necessità che gli stessi assicurino l'esistenza di un equilibrio finanziario anche prospettico, rendono necessario che essi dispongano di attività supplementari, libere da qualsiasi impegno, destinate a svolgere un ruolo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi. Le attività supplementari, di cui i fondi pensione devono dotarsi, devono essere costituite, seguendo quanto la direttiva 2003/41/CE prevede agli artt. da 17-bis a 17 quinquies. Tuttavia, le disposizioni comunitarie fanno in larga misura riferimento ad un modello di forma pensionistica diverso da quello italiano, sostanzialmente identificabile in un ente di tipo societario, con perseguimento di profitto e caratteristiche assimilabili a quelle degli enti assicurativi, da cui deriva la sostanziale inapplicabilità di gran parte di esse, in quanto non riferibili ai fondi pensione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento. Nel dare attuazione alle parti comunque applicabili, tenendo presenti le peculiarità considerate, gli ulteriori fondi liberi sono fissati nella misura del 4% dell'ammontare delle riserve tecniche, lasciando alla COVIP, conformemente ai poteri riconosciutigli dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e nel rispetto della normativa comunitaria, la possibilità di determinare, per i fondi pensione "preesistenti" che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, una percentuale diversa dal 4% qualora il fondo pensione non assuma direttamente il rischio di investimento e tenendo, comunque, in considerazione la tipologia di rischi, le attività detenute e le previsioni statutarie che regolano il fondo pensione.</p>

<p>Certificazione delle riserve tecniche – Ruolo dell'attuario incaricato</p>	<p>E' necessario che le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un attuario incaricato dal fondo pensione, con cadenza annuale. È consentito che il calcolo sia effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce alla COVIP una certificazione, redatta dall'attuario incaricato, che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruità degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi.</p>
<p>Piano di riequilibrio</p>	<p>Il fondo pensione, qualora non disponga di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche, è tenuto ad elaborare un piano di riequilibrio concreto e realizzabile che deve tenere conto, in particolare, della struttura attività-passività del fondo pensione, del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidità, del profilo d'età dei pensionati e degli iscritti attivi. Il piano di riequilibrio, una volta ricevuta l'approvazione da parte della COVIP, deve essere messo a disposizione degli aderenti.</p>
<p>Fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera</p>	<p>I fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera debbono, in qualunque momento, detenere attività sufficienti a coprire le riserve tecniche.</p>
<p>Poteri della COVIP</p>	<p>In caso di mancata costituzione dei mezzi patrimoniali richiesti dal regolamento, la COVIP, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del decreto n. 252 del 2005 e in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2003/41/CE, può limitare o vietare temporaneamente la disponibilità dell'attivo del fondo pensione, anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.</p>
<p>Entrata in vigore e periodo transitorio</p>	<p>I fondi pensione che, all'entrata in vigore del regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, costituiscono le attività supplementari gradualmente, in un arco di tempo decennale. L'articolo in questione risponde all'esigenza di salvaguardare le gestioni pregresse, chiamate ora a farsi carico dell'onere derivante dalla modifica normativa, in modo da non indurre situazioni di difficoltà o di squilibrio. Restano chiaramente validi i poteri della COVIP di cui al paragrafo precedente.</p>

